



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: (RISPOSTA SCRITTA) "STALLI DISABILI 'A TEMPO'. E POI LIBERI TUTTI?" PRESENTATA IN DATA 6 DICEMBRE 2018 - PRIMO FIRMATARIO MAGLIANO.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO CHE

- l'articolo 107, comma 5, TUEL stabilisce che: "... l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti";
- l'articolo 11, comma 5, D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 ("Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici") e s.m.i. e l'articolo 381, comma 5, D.P.R. 16 dicembre 1992 ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada") hanno la finalità di garantire e agevolare le esigenze di mobilità delle personale disabili, attraverso la riserva di posti destinati alla sosta gratuita dei disabili muniti di contrassegno;

RILEVATO CHE

- gli spazi in argomento vengono istituiti con l'ordinanza prevista dall'articolo 7 comma 1 lettera d) Codice della Strada, corredati di segnaletica verticale e delimitati con segnaletica orizzontale di colore giallo (la delimitazione comprende anche uno spazio libero per consentire l'uscita dal veicolo o l'accesso al marciapiede);
- è prassi che la Divisione Infrastrutture e Mobilità, con apposita Ordinanza dirigenziale, valutate le specifiche richieste e accertata la carenza di stalli disabili nell'ambito territoriale, istituisca nuovi divieti di sosta riservati ai veicoli adibiti al trasporto disabili;

CONSIDERATO CHE

- gli stalli riservati alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto dei disabili istituiti su richiesta per specifiche finalità (ad esempio, per motivi di lavoro dal lunedì al venerdì con orario 7:30/17), al di fuori dei giorni e degli orari indicati, vengono utilizzati come stalli generici di sosta a libera fruizione, pur in mancanza della segnaletica autorizzatoria orizzontale (segnaletica bianca o blu a contorno di quella gialla) e verticale (cartello recante "P");

- conseguenza diretta ne è che uno stallo disabili "a tempo", fuori dagli orari indicati nell'Ordinanza, diventa uno stallo a libero accesso con ciò comprimendo irrimediabilmente le esigenze e le necessità delle altre vetture al servizio dei cittadini con disabilità;
- nel caso in cui lo stallo venga utilizzato impropriamente (in giorno e orario di vigenza dell'Ordinanza) il veicolo viene sanzionato ex articolo 158 Codice della Strada (che si applica per ciascun giorno di calendario);
- la rimozione dei veicoli in sosta abusiva negli spazi riservati ai veicoli al servizio di persone invalide è disposta dall'articolo 159, comma 1 lettera b), del Codice della Strada. Il comma 3 dello stesso articolo consente, in alternativa alla rimozione ed anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, salvo che il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione;

INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:

- 1) quale sia la disciplina degli stalli disabili "a tempo" e come essi vengano considerati dall'Amministrazione e di conseguenza trattati dalla Polizia Municipale;
- 2) quale sia/siano l'articolo/gli articoli del Codice della Strada a cui si fa riferimento e le motivazioni, visto che secondo l'articolo 7, comma 1 lettera d), Codice della Strada (istituzione posteggio disabili) la riserva opera a tempo indeterminato, senza alcuna prescrizione riguardo all'orario, ed è da intendersi esclusiva;
- 3) se l'Amministrazione intenda considerare lo stallo disabili come tale anche al di fuori dei giorni e orari previsti nell'apposita Ordinanza istitutiva per poter soddisfare particolari destinazioni d'uso;
- 4) quali siano le ragioni per cui risulta mancante la segnaletica che invece consentirebbe il posteggio libero negli stalli disabili "a tempo" al di fuori degli orari indicati nell'apposita Ordinanza istitutiva.

F.to Silvio Magliano